




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.30/2012 DEL 20/12/2012

"PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI"





REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
 Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione
 Ufficio Politiche del farmaco

Codice cifra: ATP/SDL/2012/ 00004

Relazione al disegno di legge regionale - "Provvidenze a favore delle farmacie rurali".

Il disegno di legge regionale di cui all'allegato schema è finalizzato all'aumento delle provvidenze a favore delle farmacie rurali, previste dalla Legge n. 221/1968 e già recepita con adeguamento dalla Legge Regionale n. 69/1979.

Il predetto disegno di legge è composto da n. 5 articoli di seguito descritti.

L'articolo 1 fissa le nuove indennità di residenza a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed i beneficiari delle stesse.

L'articolo 2 disciplina le modalità di erogazione annuale delle indennità di residenza.

L'articolo 3 prevede una indennità di residenza aggiuntiva per le Isole Tremiti.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione della Legge Regionale n. 69/1979.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della presente legge.

Il testo dello schema di disegno di legge allegato alla presente è il risultato di una revisione della normativa, svolta dai competenti uffici dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ai fini del necessario adeguamento delle provvidenze a favore delle farmacie rurali, ferme ai valori del 1979.

Il testo è stato condiviso da un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte gli Ordini provinciali dei farmacisti e le Federfarma provinciali, nonché la rappresentanza delle farmacie rurali pugliesi, al fine di trovare il più ampio consenso in una materia che vede coinvolti diversi portatori di interesse.

Si ritiene opportuno rappresentare l'urgenza di avviare l'iter legislativo del presente disegno di legge, attesa l'inadeguatezza delle provvidenze oggi in vigore a favore delle farmacie rurali poiché la L.R. 69/79 non prevedeva revisioni automatiche delle stesse su base degli indici Istat, così come la maggior parte delle normative regionali in vigore.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

(Dott. Ettore ATTOLINI)

Ettore Attolini



[Handwritten signatures and notes]

ATP/SDL/2012/00004



REGIONE PUGLIA

“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI”

Art. 1

A decorrere dal 01 gennaio 2012 l'indennità di residenza prevista dalla Legge n. 221 del 8 marzo 1968 a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, fissata nella misura annua di:

- euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti ;
- euro 2.000,00 per le farmacie ubicate il località con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;
- euro 1.500,00 per le farmacie ubicate il località con popolazione compresa tra i 2.001 e i 3.000 abitanti.

La quota a carico dei comuni, in base all'art. 6 della legge 221/68, può essere richiesta dagli aventi diritto al comune competente per territorio.

Alle farmacie ubicate in località con più di 3.000 abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.

Art. 2

Le indennità di cui all'art. 1 sono erogate direttamente dalle ASL, a seguito della domanda presentata entro il 31 marzo alla ASL, a condizione che le farmacie interessate risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

Alle ASL compete l'istruttoria sia della verifica della situazione di ruralità, sia della fascia di appartenenza a seconda dell'aggiornamento Istat della popolazione al 1° gennaio di ogni anno.

Le predette indennità sono corrisposte dalla ASL agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3

Ai titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, di cui all'art. 1 della presente legge, ubicate nelle Isole Tremiti è concessa una indennità di residenza disagiata aggiuntiva a quella prevista dall'art. 1 della presente legge, pari a euro 3.000,00.

Art. 4

E' abrogata la L.R. n. 69 del 26/11/1979 e tutte le disposizioni inserite in precedenti Leggi Regionali ed in contrasto con il contenuto della presente.



Art. 5

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'U.P.B. 5.7.1, del capitolo di spesa di nuova istituzione n. _____ denominato "Indennità di residenza per farmacie rurali ai sensi della Legge n. 221/1968" con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 240.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 731030 dell'U.P.B. 5.7.1.





REGIONE PUGLIA
AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Prot. n. AOO_116/22240

Bari, 20 DIC. 2012

**Servizio Programmazione Assistenza
Territoriale e Prevenzione**

SEDE

Rif.: Codice Cifra ATP/SDL/2012/00004

OGGETTO: D.d.l. "Provvidenze a favore delle farmacie rurali". Parere del Servizio Ragioneria sul Referto tecnico.

In aderenza a quanto previsto dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 28/2001, si trasmette, in allegato, Nulla-osta di questo Servizio sul Referto Tecnico relativo allo schema di Disegno di Legge in oggetto indicato.

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio
Ciro Giuseppe Imperio

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
Angelosante Albanese





62

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

REFERTO TECNICO
(Art. 34 L.R. 28/2001)


DDL n. _____ - "Provvidenze a favore delle farmacie rurali".

Spesa prevista e fonti di finanziamento: gli oneri derivanti dal presente disegno di legge trovano copertura a valere sui fondi autonomi regionali a carico del Fondo Sanitario Regionale, come di seguito specificato:

Fondo Sanitario Regionale: Bilancio regionale autonomo, parte corrente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'U.P.B. 5.7.1, del capitolo di spesa di nuova istituzione n. _____ denominato "Indennità di residenza per farmacie rurali ai sensi della Legge n. 221/1968" con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 240.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 731030 dell'U.P.B. 5.7.1.

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio PATP
(Dott. Fulvio Longo)



Parere del Settore Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6 Regolamento DGR n. 395/94)

Nulla osta in ordine a quanto rappresentato.

Parere negativo per:

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
(Dott. Angelo Sante Albanese)

